

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-389 del 23/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Quattro Castella, richiesta dall'impresa "SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO" inerente l'attività di allevamento bovini e avicoli
Proposta	n. PDET-AMB-2026-408 del 23/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 20236/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Quattro Castella, richiesta dall'impresa "SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO" inerente l'attività di allevamento bovini e avicoli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Quattro Castella ad Arpae SAC Reggio Emilia in data 16/06/2025 e acquisita al protocollo n.108106 – pratica Sinadoc n.20236/2025 – inviate dal legale rappresentante della Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO"** (P.IVA 00445640352) con sede legale nel comune di Quattro Castella – via Togliatti 49 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini e avicoli svolta presso l'impianto ubicato in comune di Quattro Castella - via Togliatti 39, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06 e Regolamento Regionale n. 2/2024;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, parte V";
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge n. 574/96, l'art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 e la Delibera Regionale n. 1395 del 09/10/2006;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE SAC acquisiva in data 14/07/2025 al protocollo n.125903 le integrazioni volontarie della Ditta;
- ARPAE SAC con nota recante protocollo n. 129255 del 17/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;
- ARPAE SAC con protocollo n.145410 del 11/08/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di Arpae al protocollo n. 169276 del 25/09/2025, concessa con nota Arpae protocollo n. 172533 del 30/09/2025;
- ARPAE SAC acquisiva la documentazione integrativa dell'impresa con nota protocollo Arpae n.192115 del 29/10/2025;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta del Comune di Quattro Castella per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisito al protocollo n.219626 del 11/12/2025;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Reggio Emilia per per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, acquisita al protocollo n.212233 del 01/12/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO"**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento bovini e avicoli da realizzare in comune di Quattro Castella - via Togliatti 39 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO"** (P.IVA 00445640352), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Quattro Castella - via Togliatti 39 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06	Arpae
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06	Arpae
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"*
- *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*
- *Allegato D "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate

nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Quattro Castella ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Quattro Castella e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art.124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di allevamento di capi bovini da latte destinato a produzione di Parmigiano Reggiano, e di polli con macellazione in apposito locale afferente all'allevamento. L'insediamento è sito in via Togliatti 39 in comune di Quattro Castella (RE). Presso l'insediamento produttivo è presente anche un edificio abitativo di servizio per un addetto.

L'azienda ha 8 addetti. L'insediamento è operativo 7 giorni/settimana per 24 ore/giorno, per 365 giorni/anno.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta interna recapitanti nei punti di scarico identificati in planimetria con le sigle S1 e S2, entrambi in corpo idrico superficiale e afferenti alla rete del torrente Crostolo.

Nel punto di scarico S1, costituito da un fosso poderale a nord dello stabilimento, vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio adiacente alla sala mungitura. Prima dello scarico, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento dimensionato per 4 AE e costituito da:

- fossa Imhoff, di capacità 1,25 m3;
- filtro anaerobico, di capacità 3,09 m3.

E' presente un pozzetto di controllo a monte dell'impianto di depurazione e un pozzetto di controllo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui.

Lo scarico è di tipo saltuario, per un valore massimo di acque scaricate stimato di 365 m3/anno.

Nel punto di scarico S2, costituito da un fosso poderale tombato a sud dello stabilimento, vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dall'edificio abitativo di servizio, di entità massima pari a 3 AE. Prima dello scarico, le acque reflue domestiche sono sottoposte ad un sistema di trattamento attualmente in progetto e costituito da:

- degrassatore di capacità 0,28 m3, per il trattamento dei reflui provenienti dalla cucina dell'abitazione;
- fossa Imhoff, di capacità 1,25 m3;
- filtro anaerobico, di capacità 3 m3.

Le acque reflue in uscita dal degrassatore sono convogliate, unitamente alle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'abitazione, nella fossa Imhoff e nel filtro anaerobico.

E' presente un pozzetto di controllo a monte del sistema di depurazione, prima del degrassatore, e un pozzetto di controllo in uscita dal sistema di trattamento dei reflui, dopo il filtro anaerobico.

Lo scarico è di tipo saltuario, per un valore massimo di acque scaricate stimato di 275 m3/anno.

Le acque reflue originate nel locale macellazione derivano da lavandini, caditoie sul pavimento e dai servizi igienici a servizio del locale e vengono convogliati in un pozzo nero di volume pari a 176 m3 ed adibito a raccolta dei reflui di macellazione, svuotato al termine del periodo di lavorazione (a dicembre, per circa 15 giorni/anno) e smaltiti come rifiuto speciale tramite ditta specializzata. Il volume di tali reflui è stimato di circa 8,25 m3/anno.

Il cortile antistante il locale macellazione sarà in parte destinato al lavaggio dei mezzi agricoli (per il periodo febbraio-novembre), su apposita piazzola pavimentata e dotata di un sistema di collettamento delle acque reflue prodotte verso il medesimo pozzo nero sopra citato, che vengono smaltite anch'esse come rifiuto speciale tramite ditta specializzata. Il volume di tali reflui è stimato di circa 15 m3/anno.

La caditoia presente nella piazzola di lavaggio, durante le fasi di suo inutilizzo, sarà isolata dalla vasca di

raccolta (cd. pozzo nero) tramite saracinesca, in modo che le acque piovane siano deviate nella rete di acque meteoriche, recapitanti nel punto individuato in planimetria con la sigla S3.

Nella documentazione è riportato che le altre aree esterne scoperte sono adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio di maestranze e clienti, al transito di automezzi, anche pesanti, e alle normali operazioni di carico/scarico. Le acque piovane ricadenti su aree non oggetto di sversamenti non sono soggette a trattamento e sono escluse dall'applicazione della DGR n. 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR n. 286/2005. Tali acque vengono convogliate ai punti indicati con le sigle S3 e S4 in planimetria.

L'approvvigionamento idrico:

- avviene tramite due pozzi, identificati in planimetria con le sigle P1 e P2, dai quali vengono prelevate le acque necessarie al ciclo produttivo (abbeveraggio animali) e preventivamente trattata tramite deferrizzatore. Le acque di controlavaggio del deferrizzatore vengono stoccate in una cisterna di accumulo e reimpiegate per il lavaggio di pavimentazioni e sala di attesa di mungitura, e successivamente convogliate nelle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici. Il volume stimato per tali acque di controlavaggio è di 355 m³/anno.
- per l'abitazione e gli spogliatoi aziendali avviene tramite allacciamento all'acquedotto nei punti identificati in planimetria con le sigle P3 e P4.

La planimetria di riferimento è la Tavola 3 denominata "Planimetria individuazione punti di scarico" e datata 21/10/2025, acquisita al protocollo di Arpae n. 192115 del 29/10/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
5. Nei punti S3 e S4 dovranno essere convogliate soltanto le acque non soggette a sporcamento escluse dalle disposizioni della DGR n. 286/2005; in caso contrario dovranno essere realizzati interventi di collettamento/depurazione delle medesime.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da Ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
7. Essendo stato inutilizzato l'ex pozzo nero da impiegare come vasca di accumulo dei reflui di macellazione e di lavaggio mezzi, prima della sua messa in esercizio dovrà esserne verificata la tenuta idraulica mediante specifico collaudo, da attuarsi attraverso Ditta specializzata. L'esito del collaudo dovrà essere detenuto presso la Ditta, da esibire all'autorità di controllo.
8. Relativamente ai rifiuti dell'attività di macellazione, del lavaggio mezzi, dei fanghi di depurazione e agli eventuali altri rifiuti prodotti, le procedure di raccolta e smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs. n. 152/06 – Parte Quarta.
9. L'ex pozzo nero dovrà essere impiegato soltanto per la raccolta dei reflui di macellazione esclusivamente nel mese di dicembre e per le acque di lavaggio mezzi esclusivamente nel periodo da febbraio a

novembre.

10. Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di lavaggio mezzi e di macellazione dovrà essere effettuato al termine di ogni periodo di accumulo autorizzato, quindi almeno una volta all'anno. Tra un periodo di accumulo e l'altro, dovrà essere effettuata idonea pulizia della vasca da persona appositamente delegata o da Ditta specializzata; la Ditta dovrà tenere opportuna registrazione dell'operazione, da rendere visionabile agli agenti accertatori.
11. Per evitare che le acque di lavaggio mezzi recapitino direttamente nella rete di acque meteoriche, la Ditta dovrà installare un'apposita saracinesca che, al momento del lavaggio, isoli la rete delle meteoriche e convogli i reflui prodotti nell'ex pozzo nero, dovendo quindi essere chiusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini e avicoli.

La Ditta è in possesso di Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 40982 del 22/09/2025 relativa a due allevamenti, uno di bovini e uno di avicoli, siti in via Togliatti 39 in comune di Quattro Castella (RE).

Per l'allevamento di bovini, il numero di capi è: 60 rimonte in stabulazione libera con cuccetta testa a testa con paglia, 75 rimonte in stabulazione libera su lettiera inclinata, 14 vacche in produzione in stabulazione libera su lettiera permanente, 266 vacche in produzione in stabulazione libera con cuccetta testa a testa con paglia, 2 bovini all'ingrasso in stabulazione libera con cuccetta testa a testa con paglia e 62 vitelli in zona svezamento con lettiera; il totale è di 479 capi.

Per l'allevamento di avicoli, sono presenti 1000 capi totali/anno. Viene effettuato un solo ciclo di allevamento annuale, e alla fase di macellazione è dedicata una porzione di fabbricato agricolo all'interno del centro aziendale, adibito a ricovero avicolo temporaneo. Tale fabbricato è dotato di pavimentazione impermeabilizzata ricoperta da lettiera in paglia. Al termine del periodo di allevamento il locale viene sottoposto a processo di sanificazione, asportando la suddetta lettiera in paglia, accumulata in campo per la successiva utilizzazione agronomica, e sottoponendo il locale a vuoto sanitario per circa 120 giorni.

E' presente inoltre un'area esterna recintata collegata al ricovero avicoli e destinata allo sgambamento degli animali.

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, sono presenti tre pozzi neri della capacità di 1566 m3, 280,60 m3 e 1000 m3, e due platee scoperte della capacità di 930 m3 e 2080 m3; tale disponibilità è sufficiente a coprire le capacità di stoccaggio minime richieste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

Viene effettuata una cessione di effluenti ad altra Ditta di 414 m3/anno di effluenti non palabili, corrispondenti a 1490 kg di azoto/anno, e di 2180 m3/anno di effluenti palabili, corrispondenti a 7455,6 kg di azoto/anno, per un totale di 2594 m3/anno e 8945 kg di azoto/anno. Sull'applicativo regionale "Gestione Effluenti" è presente il regolare contratto di cessione di tali reflui, in corso di validità.

I terreni in disponibilità alla Ditta risultano sufficienti, in termini di azoto spandibile, per l'utilizzazione agronomica della totalità dei reflui di allevamento prodotti annualmente dalla Ditta.

PRESCRIZIONI

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale "Gestione Effluenti".
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI GIOVANNI, BERTOLINI VITTORIO, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI FRANCESCO**" è autorizzata svolgere l'attività di allevamento bovini e avicoli negli impianti ubicati in Comune di **Quattro Castella - Via Togliatti 39** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività (p.to 4.37) – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	STALLE – RICOVERI ANIMALI	EMISSIONI DIFFUSE					
E2	STOCCAGGI FFLUENTI ZOOTECCNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
E3	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECCNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
E4	STOCCAGGI MATERIE PRIME IN SILOS A CARICAMENTO DALL'ALTO	EMISSIONI DIFFUSE					
E5	CALDAIA A GAS METANO DA 23,3 KW – LOCALE SALA LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	CALDAIA A GAS METANO DA 25,6 KW – ABITAZIONE DI SERVIZIO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E7	GRUPPO ELETTROGENO FISSO DA 34 KW EMERGENZA ALIMENTATO CON PRESA DI FORZA TRATTORE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/108106 del 16/06/2025.

Pratica Sinadoc 20236/2025

ALLEGATO E

**Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 447/95 nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 227/11**

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 03/07/2025 redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, trasmessa come documentazione integrativa ed acquisita al protocollo Arpae n.125903 del 14/07/2025 emerge che:

- è stata svolta una precedente valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica, datata 25/01/2022 ed acquisita al protocollo Arpae n. 108106 del 16/06/2025; tale valutazione prende in considerazione la totalità delle sorgenti sonore aziendali oltre al progetto di installazione di un impianto di digestione anaerobica metanogenica per la produzione di biogas, ad oggi non realizzato. Dalla valutazione emerge il pieno rispetto dei limiti di classe III fissati dalla zonizzazione acustica comunale, dei limiti differenziali e dei recettori sensibili.

Le emissioni sonore attuali risultano pertanto inferiori a quanto esaminato in precedenza e quindi l'intervento in progetto risulta acusticamente compatibile con la normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.